

REGOLE GENERALI	1) Obbligo da parte delle scuole di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, docenti e altro personale) come vengano trattati i loro dati personali, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente al perseguimento delle funzioni istituzionali. Il dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve porre ogni cura al fine di evitare condotte potenzialmente discriminatorie legate a un utilizzo scorretto dei dati. Massima attenzione nel gestire categorie particolari di dati relativi agli alunni e al personale (origini etniche, convinzioni religiose, stato di salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, etc.) 2) È vietato comunicare i dati a terzi non autorizzati e far circolare indebitamente informazioni relative ai dati personali dentro e fuori la scuola. Anche nella predisposizione di orari e attività, occorre evitare di fare riferimento a situazioni personali o a dati sanitari di alunni e personale 3) In merito al diritto di accesso in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erranee, incomplete o non aggiornate, di cancellare o di opporsi al loro trattamento. Attenzione a distinguere un’istanza di accesso documentale, ai sensi della L. 241/1990, o un’istanza di accesso civico – semplice o generalizzato, ex D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 – da un’istanza di accesso ai dati personali: per quest’ultima ci si deve rivolgere direttamente al dirigente scolastico quale titolare del trattamento o, in alternativa, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 4) Tutela: in caso di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali solo la persona interessata (studente, famiglia, docente, altro personale) può presentare un reclamo al Garante o, in alternativa, rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria. Chiunque abbia conoscenza di una possibile violazione del Regolamento o del Codice ha facoltà di presentare una segnalazione al Garante per sollecitarne il controllo. Tale segnalazione non comporta necessariamente l’adozione di un provvedimento nei confronti del titolare del trattamento
VITA DELLO STUDENTE	1) Iscrizioni: è necessario prevedere nei modelli cartacei in uso per la Scuola dell’infanzia o nel <i>form on line</i> adattato dalle scuole solo dati essenziali da utilizzare a fini istituzionali. Non si possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione e frequenza (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) 2) Temi e compiti in classe: nella lettura di elaborati in classe, e in generale per evitare una diffusione indebita di informazioni di carattere personale e familiare, ai docenti è richiesta la capacità di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali 3) Voti ed esami: salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione <i>online</i> degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Tali esiti vanno resi disponibili, con l’indicazione “ammesso” e “non ammesso”. nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento. I voti conseguiti dall’alunno nelle singole discipline, invece, vengono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui accede lo stesso studente, con le proprie credenziali, o la sua famiglia. È vietato pubblicare riferimenti a “prove differenziate” o al possesso di certificazioni ex L. n. 104/1992 o ex L. n. 170/2010 4) Comunicazioni scolastiche: l’informazione alle famiglie sulle attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve sempre prevedere la tutela della personalità dei minori. Occorre evitare, dunque, di inserire nelle circolari o nelle

	comunicazioni dati personali che permettano di risalire ai soggetti coinvolti in determinati eventi (casi di bullismo, provvedimenti disciplinari ecc.) 5) Orientamento: nell'ottica di favorire l'orientamento scolastico e l'accesso all'università e al lavoro, è possibile trasmettere i risultati di apprendimento, intermedi o finali, solo previo esplicito consenso degli interessati
MONDO CONNESSO	1) Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio: è necessario che gli studenti prestino attenzione qualora notino comportamenti anomali su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. In presenza di violazioni, è opportuno segnalare tempestivamente il problema alla scuola, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti 2) L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale. È bene prevedere apposite regole sull'uso di tali dispositivi all'interno del Regolamento di istituto 3) Diffusione foto e video: gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica non possono diffondere audio, foto, video senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l'esplicito consenso delle persone coinvolte. Diversamente possono verificarsi gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, con conseguenze sul piano sanzionatorio e penale 4) Didattica a distanza: le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza nell'ambito delle proprie finalità istituzionali non sono tenute a chiedere il consenso al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti ma ad assicurare la trasparenza del trattamento tramite un'opportuna informazione. Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle questioni inerenti alla sicurezza e alla protezione dei dati affidati a tali piattaforme 5) Le immagini di recite e di gite scolastiche (video, fotografie ecc.) raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici non violano la privacy se legate a fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. In caso di pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui socialnetwork va richiesto il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video 6) L'impiego del registro elettronico è previsto da disposizioni normative. Il rapporto con il fornitore del servizio, che comporta anche il trattamento di dati personali di studenti, famiglie, docenti e altro personale, va disciplinato per evitare una diffusione indebita di dati. Occorre formare il personale amministrativo e i docenti sia in merito alle specifiche funzionalità del registro elettronico, sia in relazione a rischi di <i>data breach</i>
PUBBLICAZIONE ON LINE	1) La pubblicazione su Internet di atti o documenti che riportano informazioni personali (graduatorie, circolari, determinazioni) deve avvenire nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, verificando sia l'esistenza di specifici obblighi di pubblicità, sia che i dati oggetto di pubblicazione siano "adeguati, pertinenti e limitati" rispetto alle finalità istituzionali perseguite. Diversamente, tale diffusione può arrecare un pregiudizio alla riservatezza individuale (specie nei confronti di persone vulnerabili, come minori o lavoratori) 2) Le graduatorie di docenti e personale ATA sono finalizzate a consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio, ed eventualmente a ricorrere contro l'Amministrazione. Tali liste devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria 3) La diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita: l'elenco degli alunni delle classi prime può essere

	reso noto alle famiglie inviandolo all'indirizzo e-mail da loro fornito, quello delle classi successive è reso disponibile nell'area del registro elettronico riservata alla singola classe 4) Gli elenchi relativi alla composizione delle classi devono contenere in ogni caso i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (ad esempio luogo e data di nascita etc.) 5) Non è consentito pubblicare e diffondere elenchi di alunni che fruiscono di particolari servizi (mensa, trasporto scolastico, etc.). Tali dati vanno trasmessi a terzi autorizzati al trattamento per i soli fini previsti dalla legge. L'obbligo è ancora più stringente in caso di elenchi di soggetti inadempienti rispetto, ad esempio, al pagamento delle rette della mensa o di attività extracurricolari
VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI	1) È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici se indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e ad atti vandalici. In tale caso, le telecamere, se posizionate all'interno dell'istituto, devono essere attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche 2) Di contro, le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici possono essere oggetto di ripresa, per tutelare l'edificio e i beni ivi contenuti, anche in orario di apertura degli stessi. L'angolo di visuale va delimitato solo a tali aree, escludendo dalle riprese quelle non strettamente pertinenti all'edificio 3) La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente segnalata da appositi cartelli, visibili anche di notte se il sistema di videosorveglianza rimane attivo in tale orario Questionari e sondaggi, finalizzati alla raccolta di informazioni personali, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati, esterni alla scuola, sono consentiti a condizione che gli studenti, o i genitori nel caso di minori, siano stati preventivamente informati in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento dei loro dati personali. A studenti e genitori deve essere comunque data facoltà di non aderire all'iniziativa